



COMUNE DI LAGOSANTO

P.ZZA I° MAGGIO, 1
44023 - LAGOSANTO (FE)
tel. uff. 0533 909517

centr. 0533 909511 - fax 0533 909535

e-mail: cristian.bertarelli@comune.lagosanto.fe.it



ORDINANZA N. 37 / 2022

OGGETTO: DIVIETO DI SPARO DI RAZZI, MORTARETTI, PETARDI, CASTAGNOLE E SIMILI E DIVIETO DI USO DI MATERIALI IMBRATTANTI QUALI BOMBOLETTE PRODUCENTI SCHIUME DI QUALSIASI TIPO, FARINE

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di scoraggiare il sempre più indiscriminato uso, in particolare durante il periodo delle Festività di Fine Anno, di razzi a scoppio, mortaretti, petardi, castagnole ed altri oggetti esplodenti in genere, che costituiscono motivo di pericolo e di rischio sia per l'incolumità delle persone che per il tranquillo corso della vita cittadina;

CONSIDERATO:

- che l'uso dei razzi, mortaretti, petardi, castagnole, nonché di bombolette spray di schiuma e di altre sostanze imbrattanti, provoca sovente il risentimento di numerosi cittadini a causa della molestia e delle conseguenze dannose che derivano dal comportamento irresponsabile di molti utilizzatori di detti materiali;
- che si ritiene necessario contrastare il numero degli incidenti che ricorrono con gli eventi di capodanno, con un numero di feriti quantificati in diverse centinaia l'anno a scala nazionale, con particolare riferimento a minorenni;

RITENUTO opportuno:

- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;
- in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;

DATO ATTO:

- che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

VISTI:

- l'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 e convertito con la L. 18 aprile 2017, n. 48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità sanitarie, anche con pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici
- gli artt. 56 e 57 del T.U. delle Leggi di P.S. di cui al R.D. 18 Giugno 1931, n. 773;
- gli artt. 659, 674 e 703 del Codice Penale;
- l'art. 10 e seguenti della Legge 24 Novembre 1981, n.689;
- l'art. 7 bis del D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267;



COMUNE DI LAGOSANTO

P. Z Z A I' M A G G I O, 1
4 4 0 2 3 - L A G O S A N T O (F E)
t e l . u f f . 0 5 3 3 9 0 9 5 1 7

c e n t r . 0 5 3 3 9 0 9 5 1 1 - f a x 0 5 3 3 9 0 9 5 3 5

e - m a i l : c r i s t i a n . b e r t a r e l l i @ c o m u n e . l a g o s a n t o . f e . i t



DISPONE IL DIVIETO

in occasione delle Festività di Fine Anno, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza alle ore 00:00 del 09/01/2023, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica e/o pericolo per le persone ed i beni:

- di accendere fuochi, di procedere allo sparo di razzi, mortaretti, petardi, castagnole e ad esplosioni di qualsiasi genere, in luoghi pubblici sulle strade, piazze e spiazzi pubblici del territorio comunale, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette;

è vietato inoltre utilizzare materie imbrattanti, quali bombolette spray produttori schiume di qualsiasi tipo, farine, polveri varie, ecc. ed usare strumenti atti ad offendere;

RACCOMANDA

- a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
- a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano eventuali ordigni inesplosi;
- ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

- che i trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo editale di € 25,00 (venticinque) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento), fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti. Sarà ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00 (cinquanta), da effettuarsi entro il termine di gg. 60 dalla contestazione del verbale o dalla notifica dello stesso;
- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Le forze di Polizia competenti, sono incaricate dell'esecuzione della presente ed hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione ed osservanza dei precetti contenuti nella presente ordinanza.

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo online ed inserita sul sito istituzionale del Comune dalla data odierna fino al 09.01.2023.

Dalla Residenza Municipale, 29 dicembre 2022

Firmato digitalmente
Il Sindaco
Cristian Bertarelli